Diritti regionali

Rivista di diritto delle autonomie territoriali ISSN: 2465-2709 - Anno 2017 - Fascicolo I

Una breve cronistoria della Città Metropolitana di Firenze*

di Costanza Masciotta
(Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, Università di Firenze)

(data di pubblicazione: 31 dicembre 2016)

-

^{*} Scritto sottoposto a doppio referaggio anonimo.

Abstract

The paper focuses on the execution of all the activities and actions required by the implementation of Florence metropolitan city, as the election of the metropolitan council, in September 2014, the entry into force of the metropolitan city's statute and the ongoing drafting of the strategic plan.

Keywords: metropolitan city, metropolitan council, statute, strategic plan, participation.

SOMMARIO: 1. Dalle elezioni del Consiglio metropolitano alla bozza di Statuto. – 2. Contenuto e caratteristiche della fonte statutaria. – 3. Il Piano strategico: l'attuale sfida della Città Metropolitana di Firenze.

1. Dalle elezioni del Consiglio metropolitano alla bozza di Statuto

La legge costituzionale n. 3/2001 ha individuato nella Città metropolitana uno degli enti costitutivi della Repubblica. Per dare effettiva attuazione alla previsione contenuta nell'art. 114 Cost., si è dovuto attendere ben tredici anni ed un apposito intervento legislativo, la legge n. 56/2014¹, legge Delrio, che ha dato avvio all'istituzione delle dieci Città Metropolitane di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria.

La Città metropolitana nasce all'interno di un processo di semplificazione del quadro istituzionale, quale ente di governo di area vasta pensato, da un lato, per implementare lo sviluppo economico e strategico del territorio di riferimento e, dall'altro, per esercitare funzioni di governo, di amministrazione attiva e coordinamento dell'attività dei Comuni².

Il presente contributo mira a delineare l'*iter* di attuazione della Città metropolitana di Firenze, dalle origini fino alle attuali sfide che l'ente è chiamato a fronteggiare: si tratta di un percorso che ha avuto, come prima tappa fondamentale, l'espletamento delle operazioni elettorali

¹ Si tratta della legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

² Basti pensare all'art. 1, comma 44 lettera c), legge n. 56/2014, che prevede la possibilità per il nuovo ente di esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive per i Comuni.

relative al Consiglio metropolitano³, il 28 settembre 2014, e risulta tuttora *in fieri*, in attesa dell'adozione del primo Piano strategico metropolitano.

La legge Delrio ha, quindi, fischiato il calcio di inizio di una partita ancora tutta da giocare che vede, oggi, al centro l'attività di pianificazione strategica ed individua i principali attori in campo non soltanto nel Sindaco e nel Consiglio metropolitano, ma anche nei comitati scientifici, nelle Camere di commercio e nella comunità locale.

Secondo la struttura fondamentale delineata dalla legge n. 56/2014, sono organi della Città metropolitana il Consiglio e la Conferenza metropolitana, nonché il Sindaco metropolitano che ha la funzione di rappresentanza dell'ente, convoca e presiede gli altri due organi costitutivi e sovrintende all'esecuzione dei rispettivi atti.

Il Consiglio metropolitano fiorentino, organo di indirizzo e controllo, è formato da 18 membri, scelti con elezione di secondo grado dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei 42 Comuni della Città metropolitana.

Tra le funzioni fondamentali del Consiglio vi è quella di proporre lo Statuto e le sue modifiche, approvare regolamenti, piani e programmi ed ogni altro atto sottoposto dal Sindaco metropolitano, adotta anche gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana, a seguito del quale il Consiglio li approva in via definitiva.

Nella Conferenza metropolitana siedono, invece, tutti i Sindaci dei Comuni che fanno parte del territorio metropolitano: si tratta di un organo con poteri propositivi, consultivi e, come vedremo, in certi casi anche deliberativi, rappresentativo delle diverse realtà territoriali ricomprese nel nuovo ente.

Esaurite le operazioni elettorali nel settembre 2014, il Consiglio metropolitano si è riunito in prima seduta il 15 ottobre 2014 e da quel momento l'attività dell'organo è stata incessante: in occasione della seconda riunione⁴ veniva approvato il Regolamento provvisorio⁵, destinato a disciplinare l'attività dell'assemblea fino all'adozione dello Statuto.

³ Con decreto n. 6 del 28 luglio 2014 il Sindaco di Firenze ha convocato i comizi elettorali ed individuato la data di espletamento delle operazioni elettorali nel 28 settembre 2014. Sono state presentate cinque liste, che hanno ottenuto i seguenti risultati: Città metropolitana territori beni comuni: 1 seggio; Forza Italia: 1 seggio; Partito democratico: 14 seggi; Movimento 5 stelle: 1 seggio; Liste civiche per la città metropolitana: 1 seggio.

⁴ In data 29 ottobre 2014.

⁵ Il Regolamento del Consiglio metropolitano a regime è stato adottato successivamente all'entrata in vigore dello Statuto, con delibera del 11 febbraio 2015.

L'esercizio della potestà statutaria costituiva, infatti, la seconda, successiva tappa fondamentale da raggiungere nell'*iter* di attivazione del nuovo ente: la prima bozza di Statuto veniva illustrata dal Sindaco metropolitano al Consiglio nella seduta del 12 novembre 2014 e, nell'arco temporale di un solo mese, con due successive sedute, il Consiglio approvava lo Statuto e lo trasmetteva alla Conferenza per l'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 1, comma 9 della legge Delrio.

Nella seduta consiliare del 26 novembre venivano approvati, con voto sui relativi emendamenti, 18 articoli dei 28 caratterizzanti lo schema iniziale di Statuto, mentre il 10 dicembre il Consiglio licenziava la bozza di Statuto e la trasmetteva alla Conferenza per la deliberazione finale.

A distanza di pochi giorni, nella seduta del 16 dicembre 2014, con la partecipazione di 36 Sindaci su 42, la Conferenza metropolitana approvava all'unanimità lo Statuto del nuovo ente⁷.

2. Contenuto e caratteristiche della fonte statutaria.

La celerità che ha caratterizzato l'intera procedura è testimoniata dal fatto che lo Statuto fiorentino sia stato il primo ad essere adottato nel contesto delle Città metropolitane italiane.

La nuova fonte stabilisce i principi fondamentali sull'organizzazione dell'ente, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle rispettive competenze, optando per una disciplina "minimale": consta di soli 25 articoli, 4 disposizioni transitorie ed è suddiviso in sette Titoli, frutto delle modifiche e degli emendamenti approvati in sede consiliare.

Il Titolo I è dedicato ai «Principi generali» ed alle finalità perseguite dal nuovo ente, nonché ai rapporti europei e internazionali. Rispetto alla bozza iniziale, accanto alla funzione di promozione, è stata aggiunta anche quella di "gestione" in forma integrata delle politiche del territorio e del loro coordinamento a livello sovracomunale, anche attraverso l'individuazione di zone omogenee per la gestione dei servizi; si è, inoltre, deciso di valorizzare il principio della parità

⁷ Con la delibera n. 1/2014.

⁶ Con la delibera n. 4/2014.

di genere, mediante la previsione di entrambi i sessi in tutte le strutture interne all'ente ed in quelle cui quest'ultimo partecipa⁸.

In questo titolo troviamo prevalentemente norme di principio, prive di autonoma portata precettiva, espressive della volontà politica di dare una certa fisionomia al nuovo ente: si tratta di norme di natura politica, culturale, che rappresentano il contenuto "eventuale" dello Statuto, alla stregua delle proclamazioni di principio contenute negli Statuti delle Regioni ordinarie⁹.

La Città metropolitana è descritta come «ente territoriale di area vasta *rappresentativo* delle comunità che la costituiscono, ai sensi dell'art. 114 Cost.» ¹⁰: orbene, considerato che il Sindaco ed il Consiglio metropolitano non sono eletti a suffragio universale e diretto, il carattere rappresentativo sembra potersi riferire non tanto alle comunità quanto, piuttosto, agli enti locali ricompresi nell'area metropolitana¹¹.

L'art. 2 individua i "fini" perseguiti dal nuovo ente, alcuni di carattere "sostanziale", ovvero volti a tutelare direttamente interessi specifici e qualificati, altri, invece, hanno natura procedurale e strumentale rispetto al perseguimento di ulteriori interessi: tra i primi rientra la garanzia del rispetto dei diritti e doveri dei cittadini e di chi vive e lavora sul territorio, senza discriminazioni e la realizzazione della parità di genere, anche attraverso azioni positive volte a tale scopo; tra i secondi, invece, si può annoverare la garanzia del diritto di accesso e d'informazione, dell'informatizzazione delle procedure amministrative, l'uso della tecnologia e degli *open data*.

Un profilo di particolare rilievo che lo Statuto fiorentino perde l'occasione di disciplinare in modo puntuale riguarda la partecipazione dell'ente ai progetti ed alle iniziative di matrice europea¹²: l'Unione persegue da tempo strategie per valorizzare le "Regioni metropolitane" sul territorio europeo, con politiche $ad\ hoc^{14}$, risorse e canali di finanziamento, l'accesso ai quali

⁸ È stato inserito anche il riferimento al rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali in tema di accesso ed impiego dell'*open data*, non previsto nella bozza di Statuto.

⁹ Cfr. sul punto la giurisprudenza costituzionale in tema di contenuto "eventuale" degli Statuti regionali ordinari, in particolare Corte cost. nn. 372, 378, 379 del 2004 e, in dottrina, A. CARDONE, *La "terza via" al giudizio di legittimità costituzionale. Contributo allo studio del controllo di costituzionalità degli statuti regionali*, Milano 2007.

¹⁰ Cfr. art. 1 Statuto della Città metropolitana di Firenze.

¹¹ In tal senso cfr. AA.VV., *Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze*, in *Gli Statuti delle Città metropolitane*, a cura di A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone, Napoli 2015, 44 ss.

¹² Ben lontano dallo Statuto fiorentino è, a titolo esemplificativo, l'art. 11 dello Statuto della Città metropolitana di Napoli che indica nel nuovo ente un «soggetto in grado di interloquire direttamente con l'Unione europea in ordine all'erogazione di finanziamenti europei».

¹³ Cfr. in tal senso anche A. CARDONE, *Brevissime note su alcuni nodi applicativi da sciogliere in tema di Città metropolitane*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 3/2014, 4 ss.

¹⁴ Si pensi alla creazione e valorizzazione delle reti *Eurocities* e *Matrix*.

potrebbe rappresentare per la Città metropolitana fiorentina un'occasione fondamentale per implementare pratiche di buona amministrazione.

«Ruolo e funzioni della Città metropolitana» sono oggetto di disciplina nel Titolo II dello Statuto ove, tra le funzioni fondamentali del nuovo ente, figurano l'adozione di un piano strategico triennale, l'attività di pianificazione territoriale generale, comprese le reti di servizi, di comunicazione e di infrastrutture di competenza metropolitana, quindi, l'adozione del piano strutturale metropolitano, l'organizzazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, e dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, nonché funzioni di mobilità e viabilità, di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale dell'area, in linea con gli obiettivi posti nel piano strategico, e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano.

L'attività di pianificazione strategica rappresenta la vocazione qualificante 15 la Città metropolitana: quale ente territoriale di area vasta, è chiamata a realizzare uno sviluppo territoriale, economico, strategico e sociale condiviso con i Comuni¹⁶ e gli attori socio-economici dell'area di riferimento.

Il Piano strategico triennale costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana, è adottato¹⁷ dal Consiglio Metropolitano e aggiornato annualmente, sentita la Conferenza¹⁸. Di particolare rilievo è anche il ruolo del Sindaco metropolitano che può sottoporre al Consiglio proposte di modifica e adeguamento.

Al piano strategico si aggiungono il piano territoriale (art. 6) ed il piano strutturale metropolitano (art. 7). Il piano territoriale viene adottato secondo la medesima procedura prevista per il piano strategico (approvazione del Consiglio, sentita la Conferenza) e, circa il profilo contenutistico, definisce le scelte per il governo del territorio di medio e lungo termine, «strumento di riferimento» per la pianificazione comunale. Lo Statuto non si pronuncia, tuttavia, sulla idoneità

¹⁵ In tal senso cfr. anche F. Pizzetti, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale, in federalismi.it, 17 giugno 2015.

¹⁶ Significativamente lo Statuto ha introdotto una fase consultiva dinanzi alla Conferenza metropolitana per l'adozione del piano strategico, a garanzia del coinvolgimento dei Comuni direttamente interessati dalla portata dell'atto.

17 Ex art. 5 Statuto Città metropolitana di Firenze.

¹⁸ La conferenza metropolitana esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano (art. 5 Statuto), a maggioranza dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei Comuni e il 40% della popolazione complessivamente residente (art. 15 comma 3 Statuto).

del piano territoriale a conformare la proprietà e porre vincoli ai piani comunali; è stata la successiva legge regionale n. 65/2014, sul governo del territorio, ad inserire, all'art. 10, il Piano territoriale della Città metropolitana nell'ambito di una pianificazione "a cascata" che ha al vertice il PIT (Piano di indirizzo territoriale, con contenuti anche di piano paesaggistico), al quale devono essere conformi i piani territoriali di Province e Città metropolitana che, a loro volta, dovranno essere rispettati dal piano strutturale e dai piani comunali¹⁹. La summenzionata legge regionale riconosce al piano territoriale metropolitano anche un'importante valenza strategica: sussiste, pertanto, un'esigenza di coordinamento tra piano strategico e pianificazione territoriale, onde evitare sovrapposizioni, ripetizioni e, soprattutto, contraddizioni circa le opzioni strategiche individuate.

A tali competenze di pianificazione e programmazione si sommano le funzioni di coordinamento e di amministrazione attiva in diversi ambiti: dallo sviluppo economico e la crescita delle attività produttive, alle politiche sociali, la valorizzazione del patrimonio culturale, le politiche educative e di formazione professionale.

Il Titolo III²⁰ è dedicato agli organi del nuovo ente e richiama quanto già statuito dalla legge Delrio: riconosce al Consiglio metropolitano poteri normativi e deliberativi²¹, nonché le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa dell'ente. A garanzia della autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio, lo Statuto rinvia la relativa disciplina ad un apposito regolamento, da adottare a maggioranza assoluta dei suoi componenti²². Il Consiglio ha, inoltre, il potere di adottare atti generali di indirizzo relativi alle funzioni fondamentali dell'ente²³, regolamenti per la disciplina delle funzioni di sua competenza, nonché piani e programmi in qualsiasi ambito di competenza dell'ente.

¹⁹ Come espressamente stabilisce l'art. 91, legge Regione Toscana n. 65/2014, il Piano territoriale della Città metropolitana è «strumento di pianificazione territoriale *al quale si conformano* le politiche della Città metropolitana, i piani e programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali».

²⁰ Titolo costituito da un unico articolo, l'art. 10 Statuto della Città metropolitana di Firenze.

²¹ Ivi lo Statuto riprende quanto già previsto dall'art. 1, comma 8, legge n. 56/2014.

²² Il Regolamento del Consiglio metropolitano è stato successivamente adottato con delibera n. 7 dell'11 febbraio 2015.

²³ Ovvero: le funzioni in materia di pianificazione strategica e territoriale, di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, di mobilità e viabilità, tutela e valorizzazione dell'ambiente, informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano e, infine, nell'ambito delle Convenzioni tipo tra Comuni e loro forme associative.

Il Sindaco Metropolitano è, invece, il «responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana»²⁴, quindi, organo di vertice amministrativo e, come già previsto nella legge n. 56/2014, ha la rappresentanza legale dell'ente²⁵, convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti ed è, infine, titolare dei poteri amministrativi residuali²⁶.

Sulla scia di quanto statuito per i Sindaci dei Comuni, all'art. 46, comma 3, TUEL, il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio le linee programmatiche di inizio mandato entro novanta giorni dall'insediamento: tale previsione rafforza la funzione di indirizzo e controllo del Consiglio nella forma di governo dell'ente.

Il Sindaco metropolitano può, inoltre, esercitare, in via d'urgenza, funzioni consiliari, *ex* art. 13 dello Statuto, ma i provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio entro 10 giorni (termine non previsto nella bozza di Statuto), in mancanza, perderanno efficacia sin dalla loro adozione.

Per quanto concerne la Conferenza metropolitana, lo Statuto riprende quanto già previsto nella legge Delrio: si definiscono la composizione (tutti i Sindaci dei Comuni parte della Città metropolitana), le funzioni, propositive e consultive, oltre ai poteri in materia di approvazione di Statuto e di bilancio.

Rispetto alla bozza iniziale di Statuto viene aggiunta la previsione, all'art. 15, della partecipazione alle riunioni della Conferenza, come invitati permanenti senza diritto di voto, dei Presidenti di quartiere della Città di Firenze e, come uditori, dei Consiglieri della Città metropolitana.

Lo statuto prevede, altresì, che il *quorum* deliberativo della Conferenza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge²⁷, sia pari alla maggioranza dei voti dei presenti, purché rappresentino almeno il 25% dei Comuni ed il 40% della popolazione complessivamente residente.

²⁵ Salvo l'eventuale delega rilasciata dal Sindaco ad un dirigente per l'esercizio della rappresentanza *ex* art. 16, comma 2, Statuto della Città metropolitana di Firenze.

²⁴ Art. 15, comma 1, Statuto della Città metropolitana di Firenze.

²⁶ Ex art. 16, ultimo comma, Statuto della Città metropolitana di Firenze, il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Consiglio, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti. Lo Statuto prevede, inoltre, il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società, salvo diversa previsione di legge.

²⁷ Quale, ad esempio, il *quorum* previsto *ex* art. 1, comma 9, legge 7 aprile 2014, n. 56, in sede di approvazione dello Statuto e del bilancio: in tal caso la Conferenza assume le proprie deliberazioni con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione residente.

Ad implementare la funzione di controllo dell'organo si stabilisce, all'art. 15, comma 5 Statuto, che tutti gli atti del Sindaco e del Consiglio metropolitano siano trasmessi ai membri della Conferenza.

La forma di governo metropolitana viene definita dalla fonte statutaria mediante numerosi rinvii alla legge n. 56/2014 ed ai regolamenti interni dei singoli organi; tuttavia, lo Statuto compie una scelta fondamentale: decide di non optare per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano²⁸. Si conferma, così, l'investitura *ex lege* del Sindaco del Comune capoluogo²⁹, con i conseguenti problemi in termini di legittimazione, in quanto espressione della volontà dei soli elettori del Comune capoluogo medesimo³⁰.

Il Titolo IV, dedicato a «Enti e società strumentali», consta di un unico articolo, l'art. 18 e prevede un generale e stringente divieto, per la Città metropolitana, di istituire nuovi enti strumentali o società, nonché di assumere partecipazioni in enti e società diverse da quelle già esistenti, con l'unica eccezione delle società senza scopo di lucro³¹.

Per quanto attiene alla situazione esistente, lo Statuto prevede una disciplina altrettanto restrittiva, affidando alla Città metropolitana il compito di promuovere l'accorpamento, la fusione o la dismissione di *società e partecipazioni* non strettamente funzionali ai fini istituzionali, con l'obiettivo di aumentare il risparmio e la funzionalità dell'ente³², senza, tuttavia, fare riferimento alla eventuale soppressione anche degli *enti strumentali* esistenti, di cui al primo comma.

A caratterizzare tutti gli Statuti metropolitani, compreso quello fiorentino, è il rilievo attribuito ai rapporti tra Città metropolitana e Comuni o unioni di Comuni che ne fanno parte: nel Titolo V si prevede la possibilità per il nuovo ente di *attribuire la titolarità di funzioni*

²⁸ L'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano è stata scelta soltanto dalle tre Città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, ovvero Roma capitale, Milano e Napoli.

²⁹ Cfr. sul punto L. VANDELLI, *Comma 22. Ipotesi di elezione diretta*, in *Città metropolitane*, *province*, *unioni e fusioni di comuni*, a cura di L. Vandelli, Rimini 2014, 80 ss.

³⁰ Come evidenziato anche da A. SPADARO, *Le Città metropolitane, tra utopia e realtà*, in *federalismi.it,* n. 1/2015, 25 ss., gli elettori dei restanti Comuni dell'area metropolitana sono esclusi dall'investitura del Sindaco metropolitano.

³¹ Si tratta di un'impostazione del tutto in linea con la legislazione recente volta ad apporre stringenti limitazioni al ricorso ad esterni o a società da parte degli enti locali, cfr. l'art. 3, legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di costituire società o di partecipare o mantenere partecipazioni ad esse, anche in via minoritaria, per la produzione di beni o servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. È successivamente intervenuto il d.l. n. 179/2012 con una disciplina altrettanto restrittiva per le società controllate da pubbliche amministrazioni anche locali e la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con la previsione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali.

³² Come risulta dal Piano di razionalizzazione del 2015, la Città metropolitana di Firenze detiene partecipazioni in 12 società di capitali, delle quali solo tre saranno mantenute, mentre le restanti sono in fase di dismissione o liquidazione.

amministrative proprie, ai Comuni o alle unioni di Comuni del territorio metropolitano³³, mediante *conferimento*, disposto dal Consiglio, su proposta del Sindaco e sentita la Conferenza metropolitana, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità.

La *ratio* sottesa alla previsione è, indubbiamente, quella di rendere più flessibile l'esercizio delle funzioni amministrative, tuttavia il modello organizzativo prescelto non coincide con i due moduli prospettati nella legge Delrio, rispettivamente l'avvalimento degli uffici e la delega nell'esercizio di funzioni³⁴. La fonte statutaria sembra riferirsi ad un *tertium genus* che incide non sull'esercizio di funzioni, ma sull'attribuzione della loro titolarità, fatta salva la possibilità di riacquisirle: l'art. 19, comma 3, attribuisce, infatti, alla Città metropolitana il compito di «vigilare sull'esercizio delle funzioni trasferite, riservandosi di *riacquisire* le medesime», similmente a quanto accade nel modello organizzativo della delega, senza, tuttavia, indicare i motivi di un'eventuale *recall* ed il relativo procedimento³⁵.

L'art. 19 Statuto precisa, inoltre, che destinatari del conferimento di funzioni saranno i Comuni maggiormente in grado di dare soddisfazione alle istanze delle comunità locali, «per struttura ed inquadramento sociale ed economico del territorio rappresentato», alludendo, così, da un lato, alla struttura organizzativa dell'ente, parametro concretamente valutabile, dall'altro, ad un inquadramento socio-economico la cui definizione sembra rimessa *in toto* alla prassi amministrativa. Lo Statuto disciplina con favore anche il ricorso allo strumento convenzionale fra Città metropolitana e Comuni dell'area o loro unioni, per la gestione comune di servizi, per l'esercizio di funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche³⁶.

La Città metropolitana di Firenze può, altresì, stipulare accordi con enti esterni al territorio metropolitano³⁷, anche internazionali, purché siano diretti a garantire l'attuazione degli obiettivi

Città metropolitana di Firenze.

37 Ex art. 21 Statuto della Città metropolitana di Firenze.

³³ Art. 19 Statuto della Città metropolitana di Firenze. Si ricorda che l'art. 1, comma 11, legge n. 56/2014 demandava allo Statuto la disciplina dei rapporti tra Comuni, loro unioni e Città metropolitana, e con i Comuni non compresi nell'area metropolitana.

 ³⁴ Cfr. sul punto L. VANDELLI, *Commento a comma 11*, in *Città metropolitane*, *province e comuni*, cit., 67 ss.
 ³⁵ Come finemente argomentato da P. MILAZZO in AA.VV., *Lo Statuto*, cit., 62 ss., si potrebbe ipotizzare che per riacquisire le funzioni il procedimento sia il medesimo previsto per il trasferimento.

³⁶ Cfr. in tal senso art. 20 Statuto della Città metropolitana di Firenze che prevede anche la possibilità di organizzare uffici condivisi per l'esercizio di funzioni o attività, dando seguito alla disciplina prevista dagli artt. 20 e 21 Legge Regione Toscana n. 68/2011. Viene, altresì, introdotta la possibilità di concludere accordi tra i quartieri, previa approvazione del Comune di Firenze, e i Comuni contermini e la Città metropolitana *ex* art. 20, comma 1, Statuto della

della programmazione metropolitana pluriennale e vengano approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio. La previsione di tali accordi, con ogni probabilità, mira a superare i limiti derivanti dalla coincidenza del territorio metropolitano con quello della preesistente Provincia, nonché ad implementare la funzione di sviluppo strategico del territorio.

Lo Statuto riconosce espressamente anche il rilievo del principio partecipativo nell'esercizio delle attività dell'ente ma, similmente ad altre fonti statutarie (i.e. Statuto Città metropolitane di Genova, Torino e Bari³⁸), demanda la sua realizzazione ad un futuro regolamento attuativo, volto a disciplinarne forme, modalità e limiti. Gli estensori optano, quindi, per una disciplina minimale dell'elemento partecipativo, circoscrivendo, *ex* art. 9, il futuro intervento regolamentare a determinate tipologie di atti: il piano strategico ed il piano territoriale³⁹, per l'adozione dei quali la Città metropolitana assicura la trasparenza delle attività di formazione.

Il Titolo VI, dedicato all'«Organizzazione», consta di un unico articolo⁴⁰ che rinvia nuovamente ad un apposito regolamento la previsione delle modalità di organizzazione degli uffici e dei servizi del nuovo ente, nonché la delicata disciplina della responsabilità dirigenziale⁴¹.

L'art. 23 Statuto prevede, inoltre, la nomina del Segretario generale della Città metropolitana da parte del Sindaco metropolitano, anche mediante una stipulazione convenzionale con un Comune interno all'ente: la disposizione, tuttavia, non definisce le sue funzioni, le modalità per addivenire ad un accordo e la sua efficacia. Alla scarna previsione statutaria ha dato attuazione il decreto di nomina del Segretario generale della Convenzione Comune di Firenze-Città

³⁸ Anche se lo Statuto della Città metropolitana di Bari, *ex* art. 35 comma 2, diversamente dallo Statuto fiorentino, si riferisce ad una molteplicità di mezzi di partecipazione, quali referendum popolare, istanze, petizioni, proposte, e individua una categoria più ampia di atti suscettibili di procedure partecipative (qualsiasi provvedimento o atto di interesse generale).

Previsto dalla legge Regione Toscana n. 46 del 2 agosto 2013, in tema di garanzie partecipative, come evidenziato in AA.VV., Lo Statuto, cit., 68 ss. Considerato che la legge regionale n. 46/2013 prevede una disciplina maggiormente garantista rispetto a quella metropolitana ed individua un più ampio novero di soggetti titolari del diritto di partecipazione, in dottrina ci si interroga sul rapporto tra fonte legislativa regionale e fonte statutaria localemetropolitana: da un lato, vi è chi ricostruisce il rapporto secondo il principio di competenza, cfr. in tal senso S. PARISI, Il "posto" delle fonti locali nel sistema, in AA.VV., La riforma della Regione Speciale: dalla legge statutaria sul nuovo Statuto speciale, a cura di O. Chessa, P. Pinna, Torino 2008, 100 ss. Viceversa, c'è chi predilige il principio gerarchico nel rapporto fra fonti regionali e locali, cfr. in tal senso A. Alberti, La potestà statutaria e regolamentare dei comuni italiani e il riparto delle competenze normative nella Costituzione brasiliana, in AA.VV., Riordino e accessibilità degli ordinamenti comunali: "codici municipali" per una cittadinanza attiva, a cura di G. Lobrano, P. P. Onida, Napoli 2015.

 ⁴⁰ L'art. 23 Statuto che sostituisce i due precedenti art. 25 e 26 della bozza di Statuto.
 41 Nelle more della approvazione del regolamento in questione, alla luce della disposizione transitoria n. 1
 Statuto, si è applicato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi della Provincia di Firenze.

metropolitana, del 27 febbraio 2015⁴², che ha specificato anche le funzioni di questa figura: dai "controlli interni" rispetto ai dirigenti, in linea con l'art. 97 TUEL, al controllo di gestione ed alle funzioni dirigenziali inerenti all'Avvocatura metropolitana e all'Ufficio di piano strategico.

Viene, altresì, prevista l'istituzione, da parte del Sindaco Metropolitano, dell'Osservatorio sul lavoro pubblico dipendente, diretto a valorizzare le risorse umane presenti sul territorio⁴³, sede di discussione privilegiata in ordine alle molteplici problematiche legate al riassetto istituzionale.

Alle «Norme transitorie e finali» è, infine, dedicato il Titolo VII che prevede le modalità per addivenire alla modifica della fonte statutaria, mediante "approvazione" del Consiglio e della Conferenza, secondo le medesime forme e maggioranze previste per la sua adozione, ex art. 1 comma 9, legge n. $56/2014^{44}$.

Lo Statuto è entrato in vigore l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito in rete della Provincia di Firenze⁴⁵, in linea con l'art. 134 TUEL: tale previsione si discosta, invece, da tutti gli altri Statuti metropolitani che prevedono, alternativamente, il termine di trenta giorni o l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015.

In chiusura, sono previste quattro disposizioni transitorie, concernenti la successione della Città metropolitana di Firenze alla Provincia omonima: si precisa che, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, la Città metropolitana applicherà quelli della Provincia di Firenze e garantirà i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia⁴⁶. Quest'ultima disposizione, lungi dal costituire una norma a carattere meramente transitorio, assume i contorni di una disposizione rivolta al futuro, destinata a durare nel tempo, anche se la sua portata precettiva dipenderà dalle risorse finanziarie disponibili.

Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Firenze è, quindi, formalmente subentrata alla Provincia e, fin da subito, è stata chiamata a fronteggiare numerosi aspetti problematici: dalla

⁴² Si tratta del Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 27 febbraio 2015.

⁴³ Art. 23, ultimo comma, Statuto della Città metropolitana di Firenze.

⁴⁴ È stato evidenziato, in dottrina, che la disposizione è ambigua là dove non distingue tra il potere di iniziativa o proposta, riconosciuto al Consiglio metropolitano, e l'approvazione vera e propria da parte della Conferenza metropolitana; inoltre, secondo il comma 9, art. 1 legge Delrio, la Conferenza approva lo Statuto con voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni metropolitani e la maggioranza della popolazione residente, previsione che rischia di porre in secondo piano, se non addirittura di rendere ininfluenti, i Comuni di minor dimensione: cfr. in tal senso AA.VV.. *Lo Statuto*, cit., 75 ss.

⁴⁵ Art. 25, Statuto della Città metropolitana di Firenze.

⁴⁶ Fino alla prima elezione della rappresentanza unitaria dei dipendenti della Città metropolitana, si prevede, infine, che il nuovo ente intrattenga le relazioni sindacali con le organizzazioni che hanno sottoscritto il contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti locali e con le loro rappresentanze aziendali; è prevista anche una norma transitoria in riferimento al gonfalone da impiegare, in attesa della predisposizione del nuovo.

questione del trasferimento delle risorse e del personale dalla Provincia, alla situazione di grave incertezza derivante dai tagli alle risorse, alla spesa corrente ed al personale, previsti dall'art. 1, comma 418 ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)⁴⁷, fino alla redistribuzione delle funzioni amministrative da parte della Regione Toscana.

Una volta subentrata alla Provincia, la successiva tappa fondamentale per rendere la Città metropolitana operativa nel sistema delle autonomie era la delimitazione delle sue funzioni e dei rapporti con la Regione Toscana.

Nell'arco di pochi mesi viene approvata la legge 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Nel quadro del trasferimento e della rimodulazione delle funzioni, la legge regionale alloca presso la Regione competenze in materia di agricoltura, caccia e pesca nel mare e nelle acque interne, ambiente, orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici⁴⁸. È prevista la stipulazione di intese fra Regione e Città metropolitana, *ex* art. 5 della legge *de quo*, per l'attuazione del programma regionale di sviluppo e la determinazione delle azioni e dei progetti di interesse dell'ente metropolitano per favorire lo sviluppo economico ed infrastrutturale del territorio di riferimento. Viene, a tal fine, istituita la Conferenza Regione - Città metropolitana, sede per il raggiungimento delle suddette intese e per la formazione di pareri, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito protocollo d'intesa⁴⁹.

Le funzioni trasferite ai Comuni⁵⁰ in materia di turismo (ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici), sport, tenuta degli albi regionali del terzo settore e forestazione, relative al territorio metropolitano, sono attribuite alla Città metropolitana che le esercita in continuità con l'esercizio già di competenza della preesistente Provincia⁵¹.

⁴⁷ Si ricorda, infatti, che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, prescrive alle Città metropolitane una riduzione della dotazione organica di almeno il 30% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell'entrata in vigore della legge Delrio, 8 aprile 2014.

⁴⁸ Art. 2 legge 3 marzo 2015, n. 22.

⁴⁹ Ex art. 5, comma 2, legge 3 marzo 2015, n. 22, che deve essere sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco metropolitano. Tale disposizione specifica, inoltre, la disciplina nelle materie del governo del territorio e pianificazione territoriale, di mobilità, di formazione professionale, informatizzazione e digitalizzazione (previa intesa Regione - C.M.), di viabilità ed edilizia scolastica (previa convenzione con i Comuni).

⁵⁰ Ex art. 4, comma 1, legge 3 marzo 2015, n. 22.

⁵¹ Ex art. 5, comma 8, legge 3 marzo 2015, n. 22.

Pochi giorni dopo l'entrata in vigore della legge regionale, è stato siglato, in data 10 marzo 2015, il Protocollo di intesa per il funzionamento della Conferenza Regione - Città metropolitana: si stabilisce che Giunta regionale e Città metropolitana possano convocare la Conferenza qualora intendano esaminare questioni di comune interesse, confrontarsi e assumere eventuali posizioni comuni ed alle riunioni possano partecipare anche gli assessori regionali e i consiglieri metropolitani delegati per materia, quando le questioni discusse li coinvolgano direttamente. Per quanto attiene alla sua composizione, fanno parte della Conferenza il Presidente della Giunta regionale, che la presiede, il Vice Presidente della Regione, l'assessore competente ai rapporti con gli enti locali, il Sindaco e il Vice Sindaco della Città Metropolitana.

3. Il Piano strategico: l'attuale sfida della Città Metropolitana di Firenze

La Città Metropolitana, quale ente territoriale di area vasta con funzioni dirette allo sviluppo territoriale, economico e sociale, in un'ottica integrata, dialogica e di condivisione con i Comuni e le realtà socio-economiche che insistono sul territorio, ha dinanzi a sé un'ulteriore tappa fondamentale: la predisposizione del Piano strategico metropolitano, documento destinato ad esprimere l'identità del nuovo ente e, al contempo, agenda strategica in continua evoluzione.

Si tratta di un piano triennale⁵², di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle unioni di Comuni ricompresi nell'area metropolitana, punto di riferimento per tutta l'attività di pianificazione e programmazione della Città metropolitana.

Il Piano rappresenta una delle principali novità introdotte dalla legge Delrio, elemento distintivo rispetto alla preesistente Provincia, è la sede privilegiata in cui condividere le strategie di sviluppo dell'area metropolitana e individuare i percorsi per governarle.

Dal punto di vista procedurale, il piano strategico è adottato dal Consiglio⁵³, sentita la Conferenza metropolitana ed è aggiornato con cadenza annuale.

Nel mese di ottobre 2015 sono stati presentati al Consiglio ed alla Conferenza metropolitana il Protocollo di intesa finalizzato alla costituzione del Comitato Promotore del Piano strategico ed il Documento di indirizzo per l'avvio del processo di pianificazione strategica.

Art. 5 Statuto Città metropolitana di Firenze.
 A norma dell'art. 5 Statuto Città metropolitana di Firenze.

A pochi mesi di distanza, il 2 dicembre 2015, il Sindaco Metropolitano, il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze hanno siglato il summenzionato Protocollo che istituisce e rende operativo il Comitato Promotore, rappresentativo della realtà metropolitana fiorentina, sede di avvio, supporto, controllo e monitoraggio dei risultati del processo di pianificazione strategica, con il compito di individuare obiettivi, priorità e progetti condivisi per lo sviluppo dell'area vasta. Il Protocollo ha, inoltre, previsto la creazione di un Comitato scientifico e di un Ufficio di Piano, presso la sede della Città metropolitana, con funzioni di supporto scientifico, organizzativo, metodologico ed operativo all'*iter* di pianificazione strategica.

I soggetti parte del Comitato promotore si sono impegnati a favorire la concreta partecipazione di soggetti pubblici e privati al procedimento, a condividere informazioni, studi, ricerche, nonché a reperire le risorse umane, strumentali e organizzative necessarie, anche attraverso attività congiunte.

Il Comitato Promotore ha dato avvio al percorso di pianificazione strategica, procedendo alla nomina di un Comitato Scientifico di alto profilo, composto da esperti provenienti dal mondo universitario e della ricerca.

L'elaborazione del piano coinvolge, pertanto, una pluralità di soggetti: il Sindaco metropolitano ha un ruolo di promozione e presiede il Comitato Promotore; il Consigliere metropolitano con delega alla pianificazione strategica metropolitana⁵⁴; l'Ufficio di Piano, struttura amministrativa creata *ad hoc* per curare la sua realizzazione ed il successivo aggiornamento; il Comitato Promotore, del quale, come abbiamo visto, fanno parte anche l'Università di Firenze, la Camera di Commercio e l'ente Cassa di Risparmio di Firenze; il Comitato scientifico, con funzione di supporto metodologico, scientifico, organizzativo ed operativo per i lavori di redazione⁵⁵, del quale fanno parte docenti dell'Università di Firenze, la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione (ente partecipato da Università e Città metropolitana) e, infine, l'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana.

Guardando al contenuto del piano strategico, esso definisce i «programmi generali, settoriali e trasversali» per lo sviluppo dell'area metropolitana nel medio e lungo termine ed individua le priorità di intervento, le risorse necessarie, nonché il metodo di attuazione di tali programmi. Si

⁵⁴ Delega conferita con atto del Sindaco metropolitano del 20 gennaio 2015, n. 7.

⁵⁵ Coordinato dal Professor Andrea Simoncini dell'Università degli studi di Firenze.

tratta, all'evidenza, di tre diverse forme di programmazione: i «programmi generali» individuano i macro-obiettivi dell'ente, mentre i «programmi settoriali» riguardano singole aree di intervento omogenee di competenza, infine, i «programmi trasversali» intervengono a collegare in modo unitario programmi settoriali diversi.

«Il piano strategico è atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell'area» e costituisce «il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana» ⁵⁶. Il Piano sembra, pertanto, assumere due diverse funzioni: una orientativa, di indicazione strategica per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Città metropolitana, dei Comuni o delle loro unioni, e, al contempo, è il "quadro di riferimento" per l'ulteriore attività pianificatoria metropolitana, locuzione non univoca che, tuttavia, lascia presagire un rapporto quantomeno di coerenza al piano strategico da parte di altre forme di pianificazione (i.e. piano territoriale metropolitano).

Come si evince dall'art. 5, legge regionale n. 22/2015, una parte del piano strategico sarà concertata con la Regione Toscana, nell'ambito della pianificazione strategica regionale per lo sviluppo, e la relativa attuazione della parte di piano concertata potrà essere demandata ad intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Città metropolitana.

Sulla base delle linee guida individuate nel Documento di indirizzo per l'avvio del processo di pianificazione strategica, il Piano si articolerà in "azioni trasversali" di costruzione e valorizzazione dei progetti di "infrastrutturazione" della Città metropolitana, ovvero grandi progetti trasversali di rete, territorialmente diffusi, che riprendono iniziative già avviate negli anni addietro e si concentrano su una serie di infrastrutture materiali e immateriali, quali: «Infrastruttura di innovazione e trasferimento tecnologico»; «Infrastruttura digitale»; «Infrastruttura della governance e della semplificazione»; «Infrastruttura della conoscenza e della formazione»; «Infrastruttura della mobilità».

Il Piano ha, inoltre, ad oggetto una serie di "macro-progetti strategici" che possono avvalersi di una o più delle infrastrutture summenzionate, perseguono un obiettivo verticale puntuale e sono articolati in quattro categorie: progetti di innovazione e sviluppo; progetti di inclusione, benessere e coesione sociale; progetti ambientali, assetti urbani e mobilità; progetti su conoscenza, educazione e cultura.

_

⁵⁶ Ex art. 5, comma 3, Statuto Città metropolitana di Firenze.

I "macro progetti strategici" hanno durata pari o superiore al periodo di programmazione e si articolano in un terzo ambito progettuale, quello dei "progetti strategici operativi" che, a loro volta, trovano fondamento nei suddetti macro-progetti, ma consistono in attività più circoscritte quanto ad ambito, tempi e luogo di intervento.

Per realizzare «uno sviluppo territoriale, economico e sociale *condiviso con i comuni e le realtà socio economiche del territorio*», come richiesto dalla fonte statutaria⁵⁷, è stato avviato, sul finire del 2015, un "Processo partecipativo per il Piano strategico"⁵⁸, ovvero un procedimento di progettazione condivisa con i 42 Comuni del territorio metropolitano ed i loro principali attori locali nell'ambito dello sviluppo economico, sociale, infrastrutturale, culturale e ambientale, per individuare, con un metodo inclusivo e partecipativo⁵⁹, gli obiettivi strategici condivisi⁶⁰ che saranno contenuti nel Piano.

Sulla scia delle *best practices* sviluppatesi in varie città metropolitane europee, nel procedimento di elaborazione del piano strategico fiorentino, tuttora in corso, stanno giocando un ruolo attivo fondamentale apposite strutture tecnico-scientifiche di supporto, nonché le forze socio-economiche presenti sul territorio, le associazioni di categoria, gli *stakeholders*, le Università e le Fondazioni bancarie.

Il Piano strategico fiorentino è concepito come uno strumento inclusivo, aperto ai contributi progettuali, alle *partnerships* e ad accordi con gli attori locali, per la realizzazione di progetti condivisi.

⁵⁷ Ex art. 5, comma 1 Statuto Città metropolitana di Firenze.

Percorso avviato nel novembre 2015, con durata di circa 9 mesi e suddiviso in sei diverse fasi: la fase dell'avvio, con una serie di incontri preliminari, *kick-off meeting*, allo scopo di presentare il percorso in modo capillare alle comunità locali; una fase di ascolto, per raccogliere le istanze dei diversi territori metropolitani, attraverso interviste, individuali e di gruppo, con cittadini, portatori di interessi, gruppi del Consiglio metropolitano e Sindaci (sono stati ascoltati in questa fase ben 149 attori territoriali); la fase di definizione delle strategie, della durata di due mesi, diretta all'individuazione delle strategie di sviluppo del territorio, da approfondire nell'ambito di *focus group* tematici, di gruppi di lavoro, formati da soggetti rappresentativi del territorio; la fase di elaborazione di progetti e di verifica della loro fattibilità; una fase di voto, nella quale i progetti, pubblicati in rete, possono essere votati dai cittadini, al fine di stabilire una graduatoria di priorità degli interventi; infine, una fase di sintesi, nella quale i progetti, una volta votati, sono rielaborati in un documento finale che sarà reso pubblico, attraverso una serie di incontri aperti a tutti in diverse aree della Città metropolitana, e, infine, consegnato alla Conferenza metropolitana.

⁵⁹ In dottrina, evidenzia la necessità di una partecipazione ampia nell'elaborazione della pianificazione strategica, con il coinvolgimento delle varie forze istituzionali, sociali ed economiche locali, L. VANDELLI, *Commento al comma 44*, cit., 117 ss.

⁶⁰ A tal proposito si segnala che è stato creato un apposito sito web relativo al processo partecipativo per il piano strategico (*www.insiemeperilpiano.it*), ove era stato pubblicato il 16 giugno 2016 un questionario, "Partecipo anche io", aperto a tutti, per raccogliere le idee e i bisogni dei portatori di interesse dell'area metropolitana. Tale questionario è stato chiuso il 3 ottobre 2016 ed ha contato la partecipazione di 968 abitanti del territorio, cfr. per informazioni sulle risultanze *http://open.toscana.it/*.

Nel procedimento di pianificazione strategica è, altresì, aperto il dialogo con i territori limitrofi alla Città metropolitana fiorentina (i.e. Arezzo, Siena, Prato e Pistoia), particolarmente interessati a promuovere progetti congiunti, nell'ottica dello sviluppo di un *Masterplan* della Toscana Centrale, incentivato dalla stessa Regione.

Sulla base dei risultati del Percorso partecipativo e del Comitato scientifico, l'Ufficio di Piano è chiamato a redigere una bozza di piano strategico che verrà successivamente sottomessa agli organi politici metropolitani per la relativa discussione e approvazione finale.

Al contempo, il piano dovrà essere sottoposto alla Conferenza Regione - Città metropolitana, come previsto *ex* art. 5, comma 1, legge n. 22/2015, per verificarne la coerenza rispetto al Piano di sviluppo regionale.

La sua definitiva adozione da parte degli organi politici è prevista per marzo 2017 ed, allo stato attuale, l'obiettivo non sembra lontano: il documento di sintesi delle linee guida del piano strategico è già stato illustrato dal Sindaco metropolitano⁶¹ e dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio e della Conferenza metropolitana⁶² per l'attivazione dell'*iter* politico-decisionale.

La Città metropolitana di Firenze e la Città metropolitana di Bologna, le uniche confinanti su tutto il territorio italiano, sono, inoltre, attualmente impegnate in un serrato confronto, con l'obiettivo di condurre le rispettive attività di pianificazione in modo coordinato, integrato e giungere, infine, all'adozione contestuale dei rispettivi piani strategici.

⁶¹ Il Sindaco metropolitano ha illustrato al Consiglio le linee guida del piano strategico nella seduta del 28 dicembre 2016: il documento di sintesi rappresenta l'ultimo passaggio del procedimento partecipativo che ha interessato l'intero anno 2016.

⁶² Sono stati convocati gli Stati generali della Città metropolitana per il giorno 25 febbraio 2017: un'occasione in cui si riuniranno, in vista del varo del piano strategico, soggetti istituzionali, politici, pubblici, ma anche soggetti privati e componenti della società civile. L'approvazione del piano strategico in sede di Consiglio e Conferenza metropolitana è prevista per il mese di marzo 2017.